

**VERBALE DI ACCORDO
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO, VALEVOLE PER I LAVORATORI EDILI
ED AFFINI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO, INTEGRATIVO AL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CCNL DEL 18/07/2018**

Il giorno 21 settembre 2020 presso gli uffici di Confindustria Centro Adriatico di Ascoli Piceno e Fermo,

tra

- la Sezione Costruttori Edili ANCE Ascoli Piceno nelle persone del Presidente Massimo Ubaldi e del Segretario Alessandra Giacomini
- la Sezione Costruttori Edili ANCE Fermo nella persona del Presidente Stefano Violoni

assistiti dal Funzionario dell'Area Risorse Umane di Confindustria Centro Adriatico, Lamberto Marchei
e

la Feneal/Uil Ascoli Piceno e Fermo nella persona del Sig. Silvio Armillei
la Filca/Cisl Ascoli Piceno e Fermo nella persona del Sig. Tonino Passaretti
la Fillea/Cgil Ascoli Piceno e Fermo nella persona della Sig.a Paola Senesi
la Fillea/Cgil Fermo nella persona del Sig. Cesare Massaccesi

si stipula il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18/07/2018, da valere per tutto il territorio delle province di Ascoli Piceno e di Fermo per tutte le imprese edili e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

1 – RELAZIONI INDUSTRIALI

In un'ottica di un confronto continuo sulle tematiche di comune interesse, le Parti definiscono le relazioni industriali elemento essenziale e qualificante per la gestione ed il governo del settore e concordano di incontrarsi con cadenza almeno semestrale per discutere dell'andamento del settore edile con gli investimenti pubblici e privati, dei flussi occupazionali, della ricostruzione post sisma e del sistema degli appalti legato alla ricostruzione e non solo, del contrasto all'illegalità ed alla concorrenza sleale, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, della formazione aggiornata ai nuovi metodi di costruzione.

Le Parti concordano sull'opportunità di dotare il settore delle costruzioni di strumenti che consentano la previsione, lo studio e la programmazione di interventi utili per lo sviluppo del settore, attingendo ai dati ed alle informazioni reperibili presso gli Enti Bilaterali.

In tale ottica si ritiene utile avviare un'azione di costante monitoraggio sugli appalti e le aggiudicazioni dei lavori pubblici e privati, per consolidare ed estendere il rispetto delle normative di legge e di contratto nei luoghi di lavoro e per adottare iniziative atte a prevenire il fenomeno del lavoro irregolare, nonché per promuovere l'osservanza delle misure di sicurezza nei cantieri edili.

2 - E.V.R. Elemento Variabile della Retribuzione

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del CCNL 19 aprile 2010, successivamente rinnovato il 01/08/2014 ed il 18/07/18, visti gli esiti delle valutazioni effettuate, è istituito l'EVR Elemento Variabile della Retribuzione.

L'EVR, concordato in sede territoriale, è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio. Il Premio eventualmente spettante si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge ed onnicomprensivo di ogni ed eventuale propria incidenza (già tenuta presente in sede di quantificazione); pertanto detto premio non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR



in ordine al quale si è voluto, in base all'art. 2120 c.c., escluderne espressamente l'imputazione.

L'EVR, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l'omnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.

La decorrenza dell'EVR è stabilita dal 01 ottobre 2020.

Misura massima di E.V.R. erogabile

L'importo dell'elemento variabile della retribuzione a livello provinciale è determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti impiegati ed operai, nella misura massima del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1^ luglio 2018 del CCNL.

OPERAI – MINIMI PAGA BASE ORARIA/EVR

	1^ LUGLIO 2018	EVR
a) OPERAI DI PRODUZIONE		
Operaio di quarto livello	6,96	0,28
Operaio specializzato	6,47	0,26
Operaio qualificato	5,82	0,23
Operaio comune	4,97	0,20
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti	4,48	0,18
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio	3,98	0,16

IMPIEGATI – STIPENDI MINIMI MENSILI/EVR

LIVELLI	1 LUGLIO 2018	EVR
7	1.720,71	68,83
6	1.548,63	61,95
5	1.290,52	51,62
4	1.204,51	48,18
3	1.118,46	44,74
2	1.006,62	40,26
1	860,36	34,41

Determinazione

Ai fini della determinazione annuale dell'EVR a livello provinciale, sono utilizzati gli indicatori previsti dal CCNL relativi alle provincie di Ascoli Piceno e Fermo. Il quarto indicatore determinato a livello territoriale dalle Parti è indicato nel numero delle ore di CIG acquisite dalla banca dati INPS. L'incidenza ponderale dei quattro elementi è stabilita nelle seguenti percentuali:

- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo: 25%;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo: 25%;
- ore denunciate alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo: 25%;
- ore di CIG Ordinaria, CIG Straordinaria e CIG in deroga come risultanti dalla banca dati INPS rapportate al settore Edile: 25%.

I primi tre indicatori si considerano positivi qualora si registri un aumento, mentre per il quarto qualora si registri una diminuzione.



Per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni di cui alla seguente tabella:

ANNO DI CORRESPONSIONE	TRIENNIO DI RIFERIMENTO	TRIENNIO DI CONFRONTO
Ott 2020 – Set 2021	2017-2018-2019	2016-2017-2018
Ott 2021 - Set 2022	2018-2019-2020	2017-2018-2019
Ott 2022 – Set 2023	2019-2020-2021	2018-2019-2020

Gli anni presi a riferimento per la verifica dell'andamento dei parametri si riferiscono all'anno di bilancio della Cassa Edile, compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre, in considerazione del fatto che i parametri riguardano dati derivanti e desumibili dal bilancio dell'Ente.

Nell'ambito del raffronto di cui all'art. 38 del CCNL 1 luglio 2014 ai fini della determinazione dell'EVR qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nel caso di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Le parti si impegnano ad incontrarsi con cadenza annuale entro e non oltre il mese di giugno di ciascun anno per procedere all'esame dell'andamento degli indicatori dei parametri secondo quanto sopra riportato verificandone, di volta in volta, la media aritmetica triennio su triennio.

Ogni verifica successiva comporterà lo slittamento di un anno del triennio di riferimento.

Disciplina di valutazione e di erogazione dell'EVR

L'EVR, nella misura fissata dal presente accordo, sarà erogata con decorrenza dal mese di ottobre 2020 e sino al mese di settembre 2021.

Per il periodo ottobre 2020-settembre 2021 l'EVR è stato determinato previa verifica effettuata tra le parti contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo; i risultati sono riportati nelle apposite tabelle che ne costituiscono parte integrante (allegati 1 e 2).

Per i periodi annuali successivi, la sussistenza e la conseguente misura saranno fissate con apposito accordo tra le parti firmatarie a seguito delle verifiche dei dati triennali come sopra disciplinato.

Per tali periodi successivi, l'EVR non verrà erogato qualora per l'anno per il quale viene effettuata la verifica, risulti un solo parametro positivo ovvero nel caso in cui nessun parametro risulti positivo.

EVR aziendale (art. 38 CCNL 19/04/2010 e CCNL 01/07/2014)

Determinata la percentuale di EVR erogabile a livello provinciale, le parti sociali, anche per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.


Ogni impresa procederà alla verifica ed al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale);
- volume affari IVA (rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa).

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale e quindi per l'anno corrente come di seguito indicato:

ANNO 2020: triennio 2017-2018-2019 su triennio 2016-2017-2018



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda erogherà l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Se invece uno solo dei parametri risultasse negativo l'erogazione dell'EVR avverrà nella misura come di seguito indicata.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella misura piena (4%), l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30% adottando la seguente procedura:

- l'impresa invierà un'autodichiarazione (allegato 3) all'Associazione territoriale di riferimento, alla Cassa Edile competente territorialmente ed alle RSA/RSU (ove costituite) attestante il non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali;
- l'Associazione territoriale di riferimento provvederà ad informare tempestivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, se richiesto, attiverà un confronto con le medesime per la verifica dell'autodichiarazione da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Per le imprese con solo impiegati il parametro a livello aziendale (sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile) sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Ai nuovi assunti l'EVR sarà erogato calcolando dalla data di assunzione, così come per gli operai/impiegati che dovessero essere dimessi e/o licenziati l'EVR verrà conteggiato fino al momento dell'effettiva presenza. Per gli operai l'EVR sarà erogato in base alle ore effettivamente lavorate mentre per gli impiegati la frazione di mese non superiore a 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo dell'EVR è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

L'omissione degli obblighi di comunicazione ovvero il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni sindacali comporterà l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Tempi e modalità di erogazione

L'erogazione dell'EVR se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri territoriali ed aziendali verrà liquidato ai dipendenti in forza secondo il seguente criterio:

- per gli operai: il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173;
- per gli impiegati: l'erogazione avverrà mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Imprese di nuova costituzione

Le imprese di nuova costituzione dovranno corrispondere l'EVR nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di verifica dei parametri aziendali come sopra descritto e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Regime fiscale

Nel caso che l'EVR venga erogato dall'impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in cassa Edile e dal volume di affari IVA, la somma a titolo di EVR potrà essere assoggettata al regime fiscale agevolato di cui alla legge 29 dicembre 2015 n. 2018 e successive modificazioni.

A tale fine ANCE Ascoli Piceno ed ANCE Fermo provvederanno al deposito del presente accordo nei termini di legge.

3 – LAVORATORI AUTONOMI ED IMPRESE SENZA DIPENDENTI

Le parti, nel riconoscere che i lavoratori autonomi, già normati dal CCNL 18/07/2018 - Allegato 6 e le imprese senza dipendenti, rappresentano un significativo numero di operatori economici presenti nel settore delle costruzioni e che gli stessi risultano iscritti anagraficamente alla Cassa Edile ai fini della verifica per il rilascio del DURC, si incontreranno per analizzare l'applicazione di quanto previsto per valutare e verificare eventuali procedure e meccanismi per consentire agli stessi di poter beneficiare dei servizi offerti dal Sistema Bilaterale Territoriale (Cassa Edile, Ente Scuola, CPT).

4 – INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA OPERAI ED IMPIEGATI

L'indennità sostitutiva di mensa operai, come disciplinata dall'art. 2 del contratto integrativo provinciale 16 marzo 2007 (fissata in € 7,28 giornaliera) è incrementata di € 0,22 e pertanto, a far data dal 01/10/2020 il nuovo importo dell'indennità di mensa sarà pari a € 7,50 giornaliera (valore orario € 0,94) da corrispondersi per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Tale importo è comprensivo della maggiorazione per gratifica natalizia, ferie e riposi annui.

Per gli impiegati l'indennità sostitutiva di mensa resta confermata nell'importo di € 70,00 mensile.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo anche aziendali e fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore.

5 - CASSA EDILE

5.1 Prestazioni

A decorrere dalla data del 01/10/2020 vengono introdotte le seguenti modifiche alla disciplina delle prestazioni extracontrattuali nelle misure sotto indicate:

- Prestazione "Buoni libro"

1. Alla prestazione come attualmente disciplinata viene aggiunto il riconoscimento di un contributo per l'iscrizione a facoltà universitarie. Il contributo economico previsto a tale titolo è pari ad Euro 250,00 lordi.
2. La prestazione "Buoni Libro", nella componente connessa alla frequentazione delle scuole medie superiori ed in quella connessa alla frequentazione universitaria come appena istituita, viene estesa anche ai lavoratori iscritti ed ai familiari fiscalmente a carico.

Si riporta, di seguito, la tabella riepilogativa di tutte le prestazioni con le modifiche intervenute:

PRESTAZIONE	Ore	%	Fam	Importo
Protesi dentarie	600	50%	si	1.000,00
Protesi oculistiche	600		si	150,00
Protesi acustiche	600		no	500,00
Spese sanitarie (ticket)	600	60%	si	150,00
Visite specialistiche	600	60%	si	150,00
Buoni libro (esteso ai i familiari fiscalmente a carico)	800		si	varie
Tesi li laurea	800			varie
Nascita figlio	800			400,00
Trasferimento nucleo familiare	1600			800,00
Matrimonio	800			600,00
Ass. funerario				700,00
Sussidio straordinario				Max 1.000,00
Indumenti da lavoro	600			

Le Parti confermano il mantenimento delle prestazioni Sanitarie attualmente erogate dalla Cassa Edile, in applicazione e nel rispetto della contrattazione nazionale di riferimento, sino alla compiuta attivazione del meccanismo di riconoscimento ed erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso il Fondo Nazionale Sanitario – Sanedil, provvedendo ad aggiornarlo entro 6 mesi dalla data di attivazione dello stesso.

5.2 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST

Nel confermare il protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti in materia di RLST, le stesse concordano di aumentare il contributo passando dall'attuale aliquota dello 0,08% allo 0,15%.

AGGIORNAMENTO TABELLA CONTRIBUTIVA CASSA EDILE

Contributo	a carico	a carico	Totale
	Impresa	Operaio	
APE (Anzianità Professionale Edile)	3,6100%	0,0000%	3,6100%
Contributo Cassa Edile	1,8750%	0,3750%	2,2500%
Ente Scuola Edile/CPT	1,1500%	0,0000%	1,1500%
Fondo prestazioni	0,5500%	0,0000%	0,5500%
Fondo prepensionamento	0,2000%	0,0000%	0,2000%
Adesione contrattuale territoriale	0,6150%	0,6150%	1,2300%
Adesione contrattuale nazionale	0,2222%	0,2222%	0,4444%
Totale	8,2222%	1,2122%	9,4344%

Altre contribuzioni	a carico	a carico	Totale
	Impresa	Operaio	
Fondo incentivo occupazione	0,1000%	0,0000%	0,1000%
Fondo Sanitario Nazionale	0,3500%	0,0000%	0,3500%
Fondo Sanitario nazionale Impiegati	0,2600%	0,0000%	0,2600%
RLST (solo imprese senza RLSA)	0,1500%	0,0000%	0,1500%

6 – VALIDITA', DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo provinciale del CCNL 18/07/2018 entra in vigore per tutto il territorio delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo dalla data del 01/10/2020 ed avrà durata fino al 31/12/2023 salvo diverse indicazioni eventualmente concordate tra le parti nazionali.

Tenuto conto di quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione nazionale e/o qualora non sia disdetto da una delle parti, tramite PEC o lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza come sopra fissata, si intenderà rinnovato per un ulteriore anno.

7 – CONTRATTAZIONE VIGENTE

Tutti i trattamenti già riconosciuti e non modificati dal presente accordo di rinnovo restano in atto come precedentemente regolamentati.

8 - UNA TANTUM

A copertura della vacanza contrattuale del periodo 01/01/2020 - 30/09/2020, a tutti i lavoratori in forza alla data del 1 ottobre 2020, verrà corrisposto un importo UNA TANTUM pari ad euro 300 lordi, da erogarsi in n. 5

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right with a circled '6' next to it.


tranche a partire dalla retribuzione relativa al mese di ottobre 2020; in caso di inizio del rapporto successivo alla data del 1 gennaio 2020 il suddetto importo verrà riproporzionato in base ai mesi di lavoro prestati nel periodo di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. ANCE Ascoli Piceno


A. Giacomini

p. la Feneal/Uil



p. la Filca/Cisl



p. ANCE Fermo



p. la Fillea/Cgil





ALLEGATO 1

ELEMENTI PER VERIFICA EVR 2016-2019

	10/15- 09/16	10/16- 09/17	10/17- 09/18	10/18- 09/19	Peso pond.	2016	2018	2017	2019	Var %	
N° Operai iscritti Cassa Edile AP-FM	2.286	2.589	3.281	3.640	25%	8.156	9.510	16,60%	25,00%		
Massa salari Cassa Edile AP-FM	20.101	21.711	26.320	29.661	25%	68.132	77.692	14,03%	25,00%		
Ore denunciate Cassa Edile AP-FM	1.972	2.036	2.459	2.758	25%	6.467	7.253	12,15%	25,00%		
Ore CIG "Edilizia" Autorizzate INPS	146.303	83.902	73.915	51.305	25%	304.120	209.122	-31,24%	25,00%		
					100%						100%

IMPORTI EVR ANNO 2020

Impiegati		PAGA BASE 01/07/2018	EVR 4% mese
1^ CAT. SUPER E QUADRI	(7° LIV)	1.720,71	68,83
1^ CAT.	(6° LIV)	1.548,63	61,95
2^ CAT.	(5° LIV)	1.290,52	51,62
ASS. TECNICI	(4° LIV)	1.204,51	48,18
3^ CAT.	(3° LIV)	1.118,46	44,74
4^ CAT.	(2° LIV)	1.006,62	40,26
4^ CAT. PRIMO IMPIEGO	(1° LIV)	860,36	34,41
Operai			
OPERAI COMUNI		PAGA BASE 01/07/2018	EVR ORA
OPERAI QUALIFICATO		4,97	0,20
OPERAI SPECIALIZZATO		5,82	0,23
OPERAI IV LIVELLO		6,47	0,26
		6,96	0,28

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ALLEGATO 3

(carta intestata dell'azienda)

Spett.le
ANCE..... (*)
.....
.....

Spett.le
CASSA EDILE DI ASCOLI PICENO E FERMO
Via Colonia – Zona Ind.le Campolungo
63100 – ASCOLI PICENO

Spett.le
RSA/RSU (se presenti)

Luogo e data

Oggetto: autodichiarazione maturazione EVR – Comunicazioni.-

Il sottoscritto legale rappresentante dell'impresa con riferimento a quanto previsto dal CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 19/04/2010 rinnovato il 18/07/2018, e dall'accordo territoriale integrativo 21/09/2020 per le province di Ascoli Piceno e Fermo

dichiara

- la media del numero di ore denunciate in Cassa Edile nel triennio 2017-2018-2019 è risultata inferiore a quella del triennio 2016-2017-2018;
- la media del volume di affari IVA nel triennio 2017-2018-2019 è risultata inferiore a quella del triennio 2016-2017-2018.

Pertanto

- dato un parametro negativo, nel 2020 erogherà l'EVR nella percentuale del 22,50% della misura prevista a livello territoriale;
- dati due parametri negativi, nel 2020 non procederà all'erogazione dell'EVR.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

In allegato copia della documentazione comprovante quanto sopra dichiarato.

Timbro e firma del legale rappresentante

.....

(*) - per le aziende ubicate nella provincia di Ascoli Piceno indicare il seguente indirizzo:
ANCE Ascoli Piceno – Corso Mazzini n. 151- 63100 Ascoli Piceno
- per le aziende ubicate nella provincia di Fermo indicare il seguente indirizzo:
ANCE Fermo – Via Respighi n. 2 – 63023 Fermo